



Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 26 DEL 25-09-2020

Oggetto: MODIFICHE ALLA PARTE II "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI" DEL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA UNICA COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C. C. N. 26 DEL 04.09.2014 E SMI.

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di settembre alle ore 21:00, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello nominale risultano presenti:

Paoloni Robertino	P	ACHILLI BRUNO	P
MUCCI FABRINA	P	TESEI PIERMARIO	P
PISANI FABIO	P	CATALINI ILENIA	A
MASTROCOLA FABIO	P	TIRABASSO ROCCO	P
TACCARI GILBERTO	P	LAMBERTUCCI FEDERICA	A
TIMI MARA	P		

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario comunale Cesetti Alberto

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paoloni Robertino in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori:

Soggetta a controllo N

Immediatamente eseguibile S

COMUNE DI LORO PICENO
(Provincia di Macerata)

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/09/2020
Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267

OGGETTO DELIBERA:

-

**MODIFICHE ALLA PARTE II "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELLA TARI" DEL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERA DI C. C. N. 26 DEL 04.09.2014 E SMI.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 ,1°c. del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Federica Paoloni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 ,1°c. del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
III SETTORE
Dott.ssa Federica Paoloni

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Considerato che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinti tributi: Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738 della Legge n.160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), istituita con L.n.147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Richiamati

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04.09.2014 e ss.mm.ii., che alla parte II contiene il "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tari";

Considerato che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico, con numerose disposizioni di carattere regionale e nazionale, sono stati assunti i provvedimenti necessari a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, imponendo forzatamente la sospensione o l'esercizio ridotto a molteplici attività;

Dato atto che:

- in relazione al richiamato quadro normativo delineatosi alla luce dei provvedimenti assunti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è intervenuta con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020 stabilendo che "(...) con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio";

- con la citata deliberazione, ARERA, “ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l’anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID-19”, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione, così come di seguito riassunte:
 - a) Attività identificabili dal codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa) – Tabella 1a dell’Allegato A della Delibera 158/2020, per cui per l’anno 2020 la parte variabile della tariffa è calcolata utilizzando il coefficiente potenziale di produzione rifiuti - Kd(ap) - con una riduzione rapportata ai giorni di chiusura specificati dalla stessa Autorità (art. 1, punto 1.1. Delibera 158/2020);
 - b) Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso al momento dell’adozione della delibera) – Tabella 1b dell’Allegato A della Delibera 158/2020, per cui per l’anno 2020 la parte variabile della tariffa si ottiene applicando una riduzione dei valori di Kd(ap) del 25% (art. 1, punto 1.2 Delibera 158/2020);
 - c) Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificata da codice ATECO, ove possibile – Tabella 2 dell’Allegato A della Delibera 158/2020, per cui l’Ente territorialmente competente provvede all’individuazione dei giorni di chiusura ed applica riduzioni della quota variabile ai sensi dei due punti precedenti (art. 1, punto 1.3 Delibera 158/2020);
 - d) Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda – Tabella 3 dell’Allegato A della Delibera 158/2020, per cui per l’anno 2020 l’ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie (art. 2 Delibera 158/2020);
- ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della Legge 147/2013 il Comune, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere “ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e-bis) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

Valutato, a tal proposito, che “tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell’ampia potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze (...) Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera

n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l’unica accortezza di comprendere, all’interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni ARERA” (Cfr. nota di approfondimento IFEL – Fondazione ANCI del 31.05.2020);

Preso atto che già il vigente Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, contiene una disciplina applicativa del citato comma 660;

Ritenuto di dover integrare il citato Regolamento al fine di inserire una norma applicabile

per il solo anno 2020 volta a fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovano numerose attività presenti nel territorio comunale;

Dato atto che le riduzioni così come formulate rispettano e, per molte categorie di utenza, eccedono quel “minimo regolatorio” imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 (potestà concessa al Comune ai sensi del comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013) in quanto:

- a) Per le *Attività identificabili dal codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione* – Tabella 1a dell’Allegato A della Delibera 158/2020, è stata prevista per l’anno 2020 una riduzione della parte variabile della tariffa del 20%, agevolazione superiore rispetto a quanto sarebbe risultato dal mero utilizzo dei giorni di chiusura specificati dalla stessa Autorità per l’abbattimento della tariffa (art. 1, punto 1.1. Delibera 158/2020);
- b) Per le *Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione* – Tabella 1b dell’Allegato A della Delibera 158/2020, è stata prevista per l’anno 2020 una riduzione della parte variabile della tariffa del 25%, in linea con quanto previsto dall’Autorità (art. 1, punto 1.2 Delibera 158/2020);
- c) Per le *Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificata da codice ATECO, ove possibile* – Tabella 2 dell’Allegato A della Delibera 158/2020, è stata prevista, per le sole attività oggetto di chiusura, una riduzione della parte variabile della tariffa per l’anno 2020 del 20%, agevolazione superiore rispetto a quanto sarebbe risultato dal mero utilizzo dei giorni di chiusura di ciascuna attività per l’abbattimento della tariffa (come previsto dall’art. 1, punto 1.3 Delibera 158/2020);
- d) Per le *Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda* – Tabella 3 dell’Allegato A della Delibera 158/2020, nessuna riduzione tariffaria in quanto trattasi di attività non oggetto di chiusura (decisione assunta ex art. 2 Delibera 158/2020);
 - le citate riduzioni sono finalizzate a tenere conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti, senza tuttavia aumentare le tariffe per le utenze che non sono incluse nelle categorie beneficiarie delle riduzioni;

Atteso che occorre procedere alla modifica delle scadenze previste dall’art. 34, per l’anno 2020, come segue:

- 30 novembre prima rata o rata unica;
- 31 gennaio seconda rata;

Considerato, nell'occasione, di dover procedere all'adeguamento normativo del Regolamento comunale, in relazione all’art. 13 del Regolamento, adeguandoli alla nuova disciplina dell’MTR e della Delibera ARERA 443/2019;

Ritenuto che le rettifiche al citato Regolamento, oltre a garantire una piena aderenza alla normativa vigente, introducano un valido strumento di mitigazione dei gravi effetti economici generati dalla pandemia COVID-19 su numerose attività presenti sul territorio comunale;

Considerato che:

- l’art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione al 31 Luglio 2020;
- il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30.09.2020, termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali contenuto nel citato articolo 107, grazie alla legge di conversione del dl 34/2020, che al comma 2 testualmente recita: “*Per le finalità di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria*

derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020..) per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 SETTEMBRE 2020”.

- l'art. 138 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto il riallineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, la contestuale abrogazione del comma 683-bis della L.147/2013;
- l'art. 107, comma 5, del DL n. 18 del 2020 (Decreto Cura Italia) ha disposto che “i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;

Richiamato altresì l'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 il quale dispone che, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente “**il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,** è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Rilevato infine che l'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disponeva fino al 19 maggio 2020:

“779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;

Dato atto che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo

per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”

Atteso che sul presente atto viene acquisito il parere del Revisore dei Conti;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”;
- Responsabile del Servizio Finanziario: “Valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria dell'ente, si attesta la regolarità contabile del presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, TUEL)”;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

- Per i motivi esposti in premessa che sono di seguito interamente richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare le modifiche alla parte II del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04.09.2014 e ss.mm.ii., riguardante il “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tari”, in particolare:
 - l'art. 12,
 - l'art. 13,
 - introduzione dell'art. 26 bis;
 - art. 34, limitatamente all'annualità 2020;

secondo lo schema riportato nell'allegato B) che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

- di dare atto pertanto che il testo coordinato del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprensivo delle modifiche ed integrazioni citate, è allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (Allegato C);
- di prendere atto che le modifiche al già menzionato Regolamento entrano in vigore con effetto dal 01.01.2020;
- di dare atto che per il solo anno 2020 le scadenze per i versamenti della TARI sono le seguenti:
 - 30 novembre prima rata o rata unica;

- 31 gennaio seconda rata;
- di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- **Di dare atto che** il complessivo stanziamento nel Bilancio 2020 per tali misure risulta pari ad € 13.530,00;

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere,

SI PROPONE AL CONSIGLIO

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco illustra la proposta numero 32 del 18.09.2020;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Procedimento;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, che ha avuto il seguente risultato, accertato e proclamato dal Sindaco Presidente:

- consiglieri presenti n. 9;
- consiglieri votanti n. 8;
- voti favorevoli n. 8 (gruppo di maggioranza);
- astenuto n. 1 (Tirabasso)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N. 32 del 18.09.2020, avente ad oggetto **“MODIFICHE ALLA PARTE II "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI" DEL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA UNICA COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERA DI C. C. N. 26 DEL 04.09.2014 E SMI.**

Stante l'urgenza, con successiva votazione resa in forma palese, per alzata di mano, che ha avuto il seguente risultato, accertato e proclamato dal Sindaco Presidente:

- consiglieri presenti n. 9;
- consiglieri votanti n. 8;
- voti favorevoli n. 8 (gruppo di maggioranza);
- astenuto n. 1 (Tirabasso)

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Paoloni Robertino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il giorno 27-10-2020 è stato pubblicato nel sito web istituzionale ed all'albo pretorio on line di questo Comune.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ilperché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

[] La presente deliberazione diverrà esecutiva ildecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267)

Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesetti Alberto
